

**STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DELLE PARROCCHIE DI SANTA CROCE E SANTO STEFANO IN ARTENA**

Art. 1 – Costituzione

È costituito nelle parrocchie di Santa Croce e Santo Stefano in Artena, il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), unico per entrambe le parrocchie, a norma del Can. 536 §§ 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico, ai sensi del presente Statuto.

Art. 2 – Natura

Il CPP è l'organo nel quale i fedeli laici, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale delle parrocchie in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale (cfr. Can. 536 §1).

Art. 3 – Finalità

Il CPP ha le seguenti finalità:

- riflettere sulla situazione delle comunità parrocchiali e di tutta la popolazione del territorio;
- valutare la situazione delle comunità parrocchiali in riferimento al territorio;
- individuare le esigenze religiose ed umane della popolazione e proporre al Parroco gli interventi opportuni;
- promuovere l'evangelizzazione di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della sollecitudine pastorale e missionaria della Chiesa;
- curare in questa prospettiva, la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale, spirituale e tra le diverse realtà ecclesiali operanti nell'ambito della Parrocchia;
- studiare le modalità di attuazione, nell'ambito delle parrocchie, del programma pastorale diocesano e delle direttive del Vescovo e dei centri pastorali diocesani;

- elaborare il progetto pastorale parrocchiale, in rapporto all'eventuale programma pastorale diocesano e verificarne l'attuazione;
- cooperare efficacemente alla realizzazione delle attività parrocchiali.

Art. 4 - Carattere consultivo

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solamente voto consultivo (cfr. Can. 536 §2).

Art. 5 – Composizione

- § 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da una rappresentanza di tutta quella porzione del popolo di Dio che costituisce le parrocchie, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi servizi esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr. Can. 512 § 2).
- § 2. Possono far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale soltanto i fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sia chierici, sia membri di Istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. Can. 512 § 1 e 3).
- § 3. L'incarico di Consigliere del CPP è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti *durante munere*. Sono tali i parlamentari, i responsabili delle amministrazioni (circoscrizioni, comuni, province, regioni), i consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici e dei sindacati (segretari e similari, anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.
- § 4. Qualora venissero a mancare anche *durante munere* i requisiti sopra elencati i Consiglieri saranno da considerare automaticamente decaduti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- § 5. Sono membri di diritto:
- a. Il Parroco;
 - b. I vicari parrocchiali e i presbiteri collaboratori;

- c. I diaconi;
- d. Il presidente o rappresentante del Consiglio per gli Affari Economici.

§ 6. Sono membri eletti:

- a. 1 membro per l'area della catechesi "battesimale";
- b. 1 membro per l'area della catechesi "di età scolare";
- c. 1 membro per l'area della catechesi "giovanissimi/giovani";
- d. 1 membro per l'area della catechesi "matrimoniale";
- e. 1 membro per l'area di animazione liturgica/cori parrocchiali;
- f. 1 membro per l'area della carità;
- g. 1 rappresentante dei Ministri Straordinari della Santa Comunione;
- h. 1 rappresentante delle associazioni, movimenti, gruppi, nuove comunità, presenti nelle parrocchie;
- i. 1 rappresentante delle Confraternite;
- j. 1 rappresentante eletto per ogni assemblea liturgica che ordinariamente officia nelle chiese presenti sul territorio delle parrocchie;
- k. 2 rappresentanti dei giovani che frequentano i gruppi parrocchiali. In questo caso, a deroga dell'art. 6 § 2, uno dei due membri scelti potrà avere anche 16 o 17 anni;
- l. un numero di membri non superiore a 5, nominati direttamente dal Parroco, al fine di assicurare la presenza di tutte le realtà significative delle parrocchie.

Art. 6 - Criteri di elezione

- § 1. Sono elettori tutte le persone di ambo i sessi della Comunità Parrocchiale, di età non inferiore ai sedici anni.
- § 2. Sono eleggibili tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, ricevuto il sacramento della Confermazione e i cui nominativi sono inseriti in liste di candidati predisposte preventivamente per ciascuna delle aree pastorali sopra citate.
- § 3. Le elezioni si svolgano:

- a. per i membri di cui all'art. 5 § 6a-g, durante un'assemblea appositamente indetta di tutti gli appartenenti all'area pastorale interessata;
- b. per i membri di cui all'art. 5 § 6h, durante un'assemblea appositamente indetta di tutti i referenti o responsabili delle associazioni, movimenti, gruppi, nuove comunità, presenti nelle parrocchie;
- c. per i membri di cui all'art. 5 § 6i, durante un'assemblea appositamente indetta di tutti i priori delle confraternite;
- d. per i membri di cui all'art. 5 § 6j, dopo appropriata preparazione dei fedeli, in un sabato sera e una domenica, al termine di ogni Santa Messa;
- e. per i membri di cui all'art. 6 § 6k, durante un'assemblea appositamente indetta di tutti i giovani frequentanti i gruppi parrocchiali.

Art. 7 – Organi

Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Segretario.

Art. 8 - Il Presidente

Il Parroco è il Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Spetta al Presidente:

- la convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (almeno tre volte all'anno);
- la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- la presidenza delle riunioni;
- la designazione del Segretario.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea ha funzione consultiva. In essa si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella direzione dell'attività parrocchiale in conformità del Can. 212, § 3.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario del CPP viene nominato dal Presidente. Egli ha il compito di curare quanto serve alla convocazione delle assemblee e di stendere i Verbali delle riunioni che saranno conservati presso l'Archivio Parrocchiale.

Art. 11 – Convocazioni

Le riunioni in sessione ordinaria del CPP non possono essere inferiori a tre nell'arco dell'anno. Il CPP può essere convocato in sessione straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri. In ogni caso la convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati almeno sette giorni prima della sessione a mezzo lettera o e-mail. Le sedute sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente. Per argomenti specifici, alle riunioni del CPP possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o consulenti.

Art. 12 – Durata

- § 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica quattro anni;
- § 2. I Consiglieri possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio;
- § 3. I Consiglieri che durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare o comunque decadono dall'incarico per tre assenze consecutive non giustificate, vengono sostituiti dai primi candidati non eletti;
- § 4. Il Parroco, qualora ne ravvisi la necessità, sentito il previo parere del Vescovo, può sciogliere il CPP e ricostituirlo entro un anno;
- § 5. Il CPP decade in caso di sede vacante della Parrocchia.

Art. 13 – Norma di rinvio


Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice di Diritto Canonico, alle normative e alla prassi della Chiesa di Velletri-Segni.

Art. 13 – Approvazione e durata dello Statuto

- § 1. Lo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere approvato esplicitamente dal Vescovo diocesano, apponendo la sua firma, il suo timbro e la data di approvazione in calce allo stesso;
- § 2. Lo Statuto ha una validità di 8 anni dalla data di approvazione, scaduti i quali deve essere rivisto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale in carica e sottoposto di nuovo al Vescovo.

Il Vescovo diocesano, sua ecc.za rev.ma mons. Vincenzo Apicella, letto il presente Statuto, lo approva.

Velletri 28-1-2020
Artena, _____



L. S. Firma del Vescovo per l'approvazione

Vincenzo Apicella

(sua ecc.za rev.ma mons. Vincenzo Apicella)